



COMUNE DI CAROLEI

(Provincia di Cosenza)

Il Sindaco

ORDINANZA N.06/2018

ORDINANZA PER LA DETENZIONE, LA TUTELA DEI CANI E L'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI.

IL SINDACO

Premesso

- Che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o delle lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso ;
- Che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo ;

Richiamato

- La legge n. 281/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione prevenzione del randagismo" ;
- Il DPR n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" ;
- La Legge Regionale Calabria n. 41/1990 modificata dalla Legge Regionale n. 4/2000 ;
- La Legge n. 189/2004 ;
- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 6/8/2008 ;
- Il DPGR della Calabria n. 197 del 20.12.2012 per come modificato dal DPGR n. 51 del 19.5.2014 ;
- Gli artt. 672 C.P. (omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 C.P. (abbandono di animali) ;
- L'articolo 23 (Disposizioni generali in tema di cani) del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 040 del 27/9/2017 ;
- Gli artt. 7 bis , 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 – T.U.E.L. ;

Considerate

Le recenti segnalazioni e di disagio e sporcizia rappresentate dai cittadini in conseguenza alla circolazione di cani;

ORDINA

A chiunque detenga o posseda un cane di :

- a) Utilizzare il guinzaglio ad una misura massima non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dall'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le eventuali specifiche aree destinate ed individuate sul territorio comunale ;
- b) Portare con se la museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone, animali o su richiesta degli Agenti della Forza Pubblica, i cani delle razze a rischio aggressività , nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dovranno avere sempre applicata la museruola ;
- c) Adeguare la recinzione di pertinenza in modo tale da impedire che l'animale possa scavalcarla ovvero superarla con la testa e/o introdurre le fauci verso l'esterno, al fine di evitarne la fuga o di arrecare danno a terzi ;
- d) Avere con se strumenti idonei alla raccolta delle feci , raccogliere le feci conferendole nei contenitori dei rifiuti organici ;
- e) Provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi per i cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio di elevata aggressività, ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013 ;
- f) In caso di sosta di autoveicolo con a bordo cani l'obbligo di disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna areazione all'interno, evitando, nel contempo, che l'animale possa fuoriuscire la testa ;
- g) Non lasciare libere e ne condurre in luoghi frequentati dal pubblico le cagne nel periodo del calore ;



h) Non tenere, condurre o lasciare entrare cani o gatti ed altri animali d'affezione nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nei macelli, nei laboratori per la produzione e lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei parchi gioco dei giardini pubblici, negli istituti e scuole di ogni ordine e grado ;

Altresì è fatto divieto, ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza Ministero della Salute del 06.08.2013, di possedere o detenere cani dichiarati a rischio elevato di aggressività (ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza citata) :

- 1) Ai delinquenti abituali o per tendenza ;
- 2) A chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale ;
- 3) A chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni ;
- 4) A chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli artt.727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, del codice penale e, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189 ;
- 5) Ai minori di anni 18, agli interdetti, agli inabili per infermità mentale .

Fatte salve le sanzioni penali e le sanzioni previste dal titolo IV del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Carolei approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 040 del 27.09.2017, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, si applicano le sanzioni da euro 25,00 ad euro 500,00, è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/81 , oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Nei casi più gravi, ove emerga la necessità di tutelare la pubblica incolumità il responsabile, detentore o possessore del cane, verrà denunciato ai sensi dell'articolo 650 del C.P. , salvi i provvedimenti amministrativi a tutela dell'incolumità pubblica.

In caso di reiterazione delle violazioni di cui alla lettera e) ed ai punti n.ri 1-2-3-4-5, o comunque nei casi più gravi, al fine di garantire la pubblica incolumità, si dispone l'allontanamento dell'animale, il cui trasferimento coattivo è effettuato presso il canile più vicino imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane fino all'avvenuta assicurazione di non pericolosità dello stesso.

La presente ordinanza non si applica ai casi previsti dall'articolo 5 dell'Ordinanza Ministero della Salute del 06.08.2013.

Si incarica dell'esecuzione : il Servizio di Polizia Municipale del Comune di Carolei, il Comando Stazione Carabinieri di Carolei, gli Agenti ed Ufficiali della Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ASP Cosenza, le Guardie appartenenti alle Associazioni zoofile ed ambientali.

La presente è trasmessa a : Servizio di Polizia Municipale Carolei, Comando Stazione Carabinieri Carolei, Servizio Veterinario ASP Cosenza, Associazioni zoofile ed ambientali, al Responsabile prevenzione randagismo Carolei.

L'ordinanza sarà pubblicata sul sito internet del Comune ed affissa all'Albo Pretorio on line.

Avverso la presente è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 giorni ovvero in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Carolei lì 12 marzo 2018

IL SINDACO
(dott. Francesco IANNUCCI)